REGIONE SICILIANA
Assemblea Territoriale Idrica Palermo
STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA
Sede Legale: Piazza Pretoria, 1 cap 90133 Palermo
Sede Operativa: Via Roma,19 cap90133 Palermo
Tel. 091 6628735 –fax 091 6628736 /08
Email : atipalermoidrica@gmail.com – PEC :presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it
C.F. 97331880829

CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER REGOLARE I RAPPORTI

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PALERMO
e
il Comune di Polizzi Generosa

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 22 (ventidue) del mese dicembre,
TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PALERMO, in seguito definita ATI,codice fiscale 97331880829 a firma di Leoluca Orlando, nato a Palermo il 01/08/1947, nel Suo attuale ruolo di Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'interesse dell'Ente di Governo d'Ambito (EGA), giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI n. 11 del 21/12/2021

E

Il Comune di Polizzi Generosa, cod. fisc. 83000690822, in seguito definito anche "Comune e/o Gestore", con sede legale in Polizzi Generosa, via Garibaldi n.13 a firma del Dott. Gandolfo Librizzi, nato a Polizzi Generosa il 9 Gennaio 1964, nel Suo attuale ruolo di Sindaco del Comune, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, giusta autorizzazione della Giunta Municipale come da deliberazione n. 162 del 22.12.2021.

PREMESSO

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo con deliberazione n.11 del 30 dicembre 2020 ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d'Ambito dell'ATO Palermo, ai sensi dell'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 3 lettera b) della L.r. n.19/ 2015 nel testo emendato con l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n.93 dei 7 marzo - 4 maggio 2017.

CHE il citato Piano d'Ambito, che ingloba anche lo stralcio di pianificazione approvato con la precedente deliberazione ATI n.2 del 22 novembre 2017 afferente i 34 Comuni dell'ATO gestiti dall'AMAP come da convenzione di gestione del 22 marzo 2018, evidenzia, tra l'altro, le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria di breve e lungo periodo dell'affidamento del SII al gestore unico individuato nell'AMAP S.p.A;

CHE conseguentemente l'ATI Palermo con successiva deliberazione n. 05 del 14/07/2021 ha perfezionato e disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta società quale gestore unico dell'ATO Palermo e ciò in applicazione del combinato disposto

dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015 e con esclusione delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi di legge in ultimo giusta deliberazione ATI n. 10 del 26 novembre 2020;

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo con la delibera ATI n. 10 del 26 novembre 2020 ha riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Polizzi Generosa ai sensi dell'art.147 comma2bis del DLGS 152/2006e ss.mm.ii;

CHE con la delibera ATI n. 11 del 21/12/2021 è stata approvata, anche ai sensi del citato art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.r. n.19/2015, lo schema della presente convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI Palermo ed il Comune di Polizzi Generosa circa i servizi a quest'ultima affidati;

CHE detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del d.lgs. 152/2006 e trovando fonte di ragguaglio nello Schema di Convenzione Tipo e nei contenuti minimi essenziali, individuati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra meglio identificate si conviene e si stipula quanto segue, in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa, convenendosi espressamente, altresì, che la presente convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 c.c., nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti stesse al tempo della sua sottoscrizione e ciò ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzioni le parti convengono di fare riferimento alle seguenti definizioni:

1.1 Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

1.2 Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

1.3 Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/06;

1.4 Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:
a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

1.5 Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;

1.6 Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di

infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

a) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio ricadenti nel tessuto urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture specificatamente dedicate (fognature bianche), in titolarità dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali. Detta attività nella presente convenzione, ai fini della determinazione del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A) pag. 9 lettera b) della delibera ARERA n.580/2019 (MT3), è considerata come "attività non idrica che utilizza anche infrastrutture del SII".

1.7 Autorità o Soggetto Regolatore: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito: già AEEGSI ed oggi ARERA)

1.8 Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.), ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

1.9 Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

1.10 Common carriage è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;

1.11 Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

1.12 Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

1.13 Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle

medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

1.14 Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo: l'Assemblea Territoriale Idrica per lo svolgimento dei compiti di cui alla vigente normativa nazionale e regionale di settore (di seguito ATI)

1.15 Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

1.16 Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI (EGA) e previa sua verifica;

1.17 Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

1.18 Gestore conforme: soggetto esercente il servizio idrico integrato o suoi segmenti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuata dall'Assemblea Idrica Territoriale;

1.19 Gestore del SII è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

1.20 Gestore grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

1.21 Gestore Unico d'Ambito: AMAP S.p.A, in qualità di affidatario del SII in virtù di specifica convenzione;

1.22 Misura è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;

1.23 **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;

1.24 **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

1.25 **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;

1.26 **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;

1.27 **Soggetto competente** è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l'Ente di governo dell'ambito;

1.28 **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;

1.29 **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;

1.30 **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

1.31 **Norma di rinvio:** Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'ARERA rationetemporis vigente.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del *Servizio Idrico Integrato*, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente l'ATI Palermo si impegna a promuovere l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3 della L.r. n. 19/2015 ottemperando agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:

a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione affidata;
b) Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo "schema regolatorio" ARERA come predisposto dal Gestore;
c) Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente convenzione.
d) Attivare le procedure di legge perché i Comuni ottemperino agli obblighi di consegna delle infrastrutture e banche dati al Gestore Unico nei termini appresso precisati.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, avuto riguardo al proprio territorio, tra i quali:

a) Garantire a regime la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite nel vigente Piano d'Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il "Piano degli Interventi" di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l'applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII da determinarsi in attuazione della normativa vigente;
b) Sostenere a regime i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepire i ricavi da corrispettivi tariffari e gli altri corrispettivi previsti dalla presente convenzione e/o dal Piano d'Ambito;
c) Realizzare il citato Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) Adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

ARTICOLO 3

REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio in esclusiva del *Servizio Idrico Integrato* secondo il modello in economia ai sensi dell'art. 147 comma 2bisdel del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015, ed in forza della citata delibera ATI n.10/2020di riconoscimento della salvaguardia della gestione esistente, nella quale sono riportate e precisate le motivazioni sulla scelta della forma di gestione adottata e sul conseguente relativo affidamento del servizio.

3.2 L'ATI verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata con i periodici schemi regolatori dell'ARERA, nonché i requisiti di cui all'art. 31.9 dell'Allegato A alla deliberazione 580/R/IDR/2019.

3.3 Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula della convenzione.

ARTICOLO 4

PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED ALTRE ATTIVITA' CONNESSE O COLLATERALI

4.1 L'ATI Palermo affida in esclusiva al Comune di Polizzi Generosa per tutta la durata di cui al successivo art.5 nell'ambito del territorio comunale :

> *La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, nonché la gestione delle altre attività Idriche e non Idriche meglio precisate al precedente art.1della presente convenzione.*

4.2 Per tutta la durata dell'affidamento di cui al successivo art. 5 il gestore continuerà a garantire infine la gestione di tutti gli impianti ed infrastrutture, d'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione, distribuzione e depurazione

4.3 Il Gestore provvederà alla gestione delle reti ed alla realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi.

4.4 Il Comune, inoltre, è autorizzato dall'ATI Palermo a provvedere alla progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque, previsti nel Piano d'ambito dell'ATO e nel Piano degli interventi di cui al successivo art.6 della presente Convenzione.

4.5 Il Gestore viene autorizzato con la firma della presente convenzione a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall'ATI all'acquisizione delle autorizzazioni di legge ed a svolgere compiti di stazione appaltante e/o di soggetto attuatore e/o destinatario diretto di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità e ciò nei termini di dettaglio che saranno di volta in volta comunicati dall'ATI avendo riguardo alla singola opera da realizzare.

4.6 Per la conclusione di contratti di affidamento appalti di lavori e forniture di beni o servizi, il Comune è tenuto ad osservare le norme di legge in materia ad esso applicabili. In particolare,il Comune garantirà la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure interne.

4.7 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale di Gestione da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

5.1 La durata dell'affidamento dei servizi di cui al precedente art. 4 e regolati dalla presente Convenzione di Gestione è stabilita sino al 31 dicembre 2045.

TITOLO II
PIANO D'AMBITO E "SCHEMI REGOLATORI" ARERA

ARTICOLO 6

CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

6.1 Il Piano d'Ambito in ultimo approvato in aggiornamento dall'ATI Palermo giusta delibera n.11/2020 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, è da considerarsi parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato alla stessa.

6.2 In coerenza con il Piano d'Ambito di cui al precedente punto, l'ATI si impegna ad approvare la pertinente predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente protempore, ossia lo specifico "*Schema Regolatorio*", riferito al territorio degli Enti affidanti, composto dagli atti, elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione e di seguito riportati:

I. fino a tutto l'anno 2023:

a) in ottemperanza allo *schema regolatorio di Convergenza* di cui all'art.9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR 27 dicembre 2019 e dell'art.31 del relativo Allegato A "Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3"

II. dall'anno 2024 in ottemperanza allo *schema regolatorio ordinario*:

a) la *Ricognizione di massima delle infrastrutture* che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e delle informazioni integrative acquisite dal gestore, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII da gestire precisandone lo stato di funzionamento;

b) il *Programma degli Interventi (PdI),* che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento secondo la tempistica prevista almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il

programma degli interventi, commisurato alla gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello Gestionale ed Organizzativo ed il Piano dei Fabbisogni* che definisce - in linea con il Piano d'Ambito - la struttura operativa mediante la quale il Gestore è tenuto ad assicurare il servizio all'utenza ed a realizzare il programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)* che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità periodicamente definite dall'ARERA - prevede per tappe progressive e con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto, prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.3 L'ATI assicura che i documenti che compongono il Piano d'Ambito e lo Schema Regolatorio saranno tra loro coerenti ed assicura inoltre che all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentiranno nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

6.4 L'ATI si impegna ad approvare la documentazione predisposta dal Gestore per consentirne la tempestiva trasmissione al soggetto Regolatore in materia tariffaria, perché questi possa determinarsi nei tempi stabiliti dalla relativa regolamentazione relativa al periodo regolatorio.

6.5 L'ATI assicura che le previsioni della presente convenzione dovranno consentire nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza e pure con l'applicazione di misure perequative e ciò avendo riguardo al Piano Industriale Pluriennale che la società elaborerà quale gestore unico nei territori dei nuovi Comuni.

ARTICOLO 7

AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

7.1 Nel prosieguo della gestione l'ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d'Ambito.

7.2 Ai fini dell'applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d'Ambito, il Gestore dall'anno 2024, inizio del quarto periodo regolatorio e primo periodo di vigenza dello *schema regolatorio ordinario*, e successivamente all'inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all'ATI per l'approvazione la pertinente predisposizione

tariffaria, ossia lo *"specifico schema regolatorio"* composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:

a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI recherà la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) *la convenzione di gestione del SII*, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.

7.3 L'ATI assicura che, a valle delle procedure previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

ARTICOLO 8
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ATI

8.1 Ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI, che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990.

8.2 Per gli interventi di cui al precedente comma la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990, può essere fatta direttamente dal Gestore, appositamente autorizzata dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI e ferma restando l'approvazione di competenza della Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI.

8.3 L'approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

ARTICOLO 9
DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI

9.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del PdI ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, la Struttura Tecnico

Amministrativa dell'ATI attribuisce al Gestore - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché dell'articolo 158bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - le funzioni e i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

9.2 Il Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione di Gestione.

ARTICOLO 10
INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO
DEGLI INTERVENTI O DAL PIANO D'AMBITO

10.1 Ogni intervento per nuove opere che si intende realizzare in difformità dalla pianificazione d'Ambito o da Programma degli Interventi di cui allo schema regolatorio approvato, sempre che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma, deve essere preventivamente autorizzata dalla Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica dell'orizzonte temporale di realizzazione.

10.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel Programma degli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare comunicazione alla Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI ed ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dalla stessa struttura. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

10.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, la predetta Struttura si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ARTICOLO 11
TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

11.1 Il Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall' Ente d'Ambito o dal Gestore, nei casi indicati, e la tariffa approvata, sarà oggetto di conguaglio da parte del Gestore nei termini che saranno convenuti avuto riguardo all'equilibrio economico – finanziario della gestione.

11.2 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'Ente d'Ambito, sulla base dei criteri definiti da ARERA.

11.3 La tariffa è riscossa dal Gestore del SII..

11.4 La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento e della Carta del SII.

11.5 Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni dell'ARERA.

11.6 Il costo di funzionamento della Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI è a carico della tariffa del SII ed è definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Gestore alla predetta Struttura, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ente di Governo d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'ARERA.

11.7 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali esemplificatamene quelli relativi alla realizzazione e manutenzione degli allacciamenti idrici e fognari ed alla sostituzione dei contatori ed i ricavi derivanti dalle Altre attività Idriche e dalle Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato elencate al precedente articolo 1.

11.8 Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'ARERA.

11.9 Nel caso in cui nel territorio del Comune vi siano immobili autorizzati ad approvvigionarsi da fonte diversa dal pubblico acquedotto e che, tuttavia, fruiscano dei servizi di fognatura e depurazione svolti dal Gestore, questi procederà a fatturare per ogni singola unità immobiliare domestica le quote relative alle vigenti tariffe di fognatura e depurazione su un consumo stimato a forfait di 70 metri cubi anno se trattasi di utenza non residente e di 140 metri cubi anno se trattasi di utenza residente e ciò salvo conguaglio che sarà effettuato sui consumi rilevati dai misuratori idrici collocati o da collocarsi, a sua cura e spese, dell'utente.

ARTICOLO 12
RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza ed in base agli strumenti previsti dalla regolamentazione tariffaria del Soggetto Regolatore ed a quanto precisato nella presente convenzione e nel Piano d' Ambito dell'ATO Palermo.

Sede Legale: Piazza Pretoria, 1 cap 90133 Palermo
Sede Operativa: Via Roma,19 cap90133 Palermo
Tel. 091 6628735 –fax 091 6628736 /08
Email : atipalermoidrica@gmail.com – PEC :presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it
C.F. 97331880829

ARTICOLO 13

ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.

13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico - finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

13.3E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

ARTICOLO 14

MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) Revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dal soggetto regolatore, con particolare riferimento a:
   -Trattamento dei costi di morosità;
   -Allocazione temporale dei conguagli;
   -Rideterminazione del deposito cauzionale;
   -Revisione dell'articolazione tariffaria;
   -Rimodulazione del pagamento di eventuali canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
c) Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) Richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dall'ARERA, nei limiti previsti ed in presenza dei requisiti fissati da quest'ultimo.
e) Eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

15.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al soggetto Regolatore ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di

priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

15.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque, non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il soggetto Regolatore in materia Tariffaria può disporre misure cautelari.

TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO

ARTICOLO 16
MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

16.1 Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, come fissata al precedente art.5 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, l'ATI si riserva di prorogare la Convenzione per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del servizio pubblico affidato e tenuto conto dei programmi di investimento e degli obiettivi da raggiungere e ciò previa eventuale verifica del soggetto regolatore.

16.2 Alla suddetta scadenza l'ATI si riserva la facoltà di fare consegnare i beni e gli impianti di cui sopra direttamente ad altro eventuale soggetto gestore, determinandone modalità ed obblighi nei confronti del gestore uscente.

16.3 Per il riconoscimento dei costi di subentro da riconoscere al Comune si farà riferimento ai vigenti criteri che l'ARERA definisce ai sensi dell'art. 153, comma 2, del d.lgs. 152/06 e nelle pertinenti delibere adottate in materia. In particolare l'ATI individua, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Soggetto Regolatore, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'ATI delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette al Soggetto Regolatore la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

16.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro come sopra effettuata, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni al Soggetto Regolatore entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. Il soggetto regolatore tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

16.5A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, e, comunque, per l'importo stabilito dall'EGA in attesa delle determinazioni dell'Autorità, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del

servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

16.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ATI, potrà essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

16.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come sopra determinato, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie e nei termini di cui al successivo art. 21.5 della presente convenzione.

ARTICOLO 17
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

17.1 Gravi e qualificati inadempimenti imputabili al Comune nella gestione dei servizi oggetto della presente convenzione costituiranno causa di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1453 C.C. e potranno altresì determinare, da parte dell'ATI, la revoca dell'affidamento dei servizi oggetto della medesima convenzione.

17.2 Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata:

a) Gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.

17.3 prima di adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento di che trattasi e di eccepire l'eventuale risoluzione del contratto, l'ATI notificherà al Comune , ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, una diffida ad adempiere con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, comunque, non inferiore a 30 giorni lavorativi, entro cui il Comune dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi in conformità al presente contratto.

17.4 Una volta disposta dall'ATI la revoca dell'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente contratto, le opere e gli impianti inerenti la gestione dei servizi dovranno essere consegnati, in contraddittorio, al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione dei medesimi servizi.

17.5 Nelle more della consegna conseguente agli articoli che precedono e dell'esecuzione di tutte le formalità occorrenti per il trasferimento ad altro soggetto, della gestione del servizio idrico integrato, il Comune dovrà continuare l'espletamento del servizio, alle condizioni stabilite dalla presente convenzione e limitatamente alle sole attività ordinarie.

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

ARTICOLO 18

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ATI

18.1 L'ATI si obbliga a:

a) Avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno sei mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
b) Provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza ed all'adempimento degli ulteriori obblighi posti a loro carico dalla regolazione prevista dall'ARERA.
c) Garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
d) Garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla presente convenzione.
e) Adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.
f) Controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione in materia tariffaria.
g) Curare in nome e per conto del gestore le richieste di concessioni all'eduzione delle acque o di licenze di attingimento secondo la pianificazione in materia. Il Gestore curerà la predisposizione delle domande di che trattasi che l'ATI invierà alle competenti autorità di settore e trasmetterà i provvedimenti ottenuti al gestore.

ARTICOLO 19

ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

19.1 Il Gestore è obbligato a:

1) Raggiungere progressivamente i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente convenzione;
2) Rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe approvate dall'ATI, in base alla regolazione della competente ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
3) Applicare all'utenza la Carta del Servizio SII approvata dall'ATI Palermo
4) Applicare all'utenza le disposizioni di cui al vigente Regolamento del SII e per quanto ivi non previsto in relazione al servizio fognario e di depurazione le disposizioni di cui al regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046. (GURS n.67 del 29 novembre 1997), facendo riferimento ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
5) Provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi trasfusi nel Piano pluriennale del Comune;

6) Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, d.lgs. 152/2006;
7) Trasmettere all'ATI le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
8) Prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
9) Dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità;
10) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
11) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni derivanti dalla presente convenzione;
12) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
13) Curare l'aggiornamento dell'atto di ricognizione delle infrastrutture;
14) Proseguire nella gestione del servizio secondo quanto previsto nella presente convenzione;
15) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
16) Applicare e riscuotere, sino alla loro necessaria revisione al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le vigenti tariffe del SII.

TITOLO VI - PENALI E SANZIONI

ARTICOLO 20
PENALI

20.1 L'ATI, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'ARERA è tenuto ad applicare specifiche penali, previa adeguata istruttoria, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

20.2 L'ATI comunica al Soggetto Regolatore le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma e ciò per le eventuali successive determinazioni di competenza.

ARTICOLO 21
CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI

21.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'ATI applica tutti i poteri sanzionatori ai medesimi attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

21.2 Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte del Comune per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con la presente Convenzione ed anche ai fini dell'applicazione delle

eventuali sanzioni, la Struttura Tecnico - Amministrativa dell'ATI potrà procedere periodicamente all'effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22
GARANZIE

22.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione ed al completamento delle attività di cui al precedente art. 7, il Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo pari al 2% dei ricavi lordi dell'ultimo bilancio approvato.

22.2 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

22.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta da parte degli stessi, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

22.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

ARTICOLO 23
ASSICURAZIONI

23.1 Il Comune è da considerarsi detentore di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico allo stesso affidato.

23.2 Il Comune assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l'ATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

23.3 Il Comune, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

Sede Legale: Piazza Pretoria, 1 cap 90133 Palermo
Sede Operativa: Via Roma,19 cap90133 Palermo
Tel. 091 6628735 –fax 091 6628736 /08
Email : atipalermoidrica@gmail.com – PEC :presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it
C.F. 97331880829

ARTICOLO 24

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

24.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dal Soggetto Regolatore per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto nella presente convenzione.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI FINALI

24.1 La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex articoli 1362 e 1363 C.C.

ARTICOLO 26

ALLEGATI

26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

A) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo n. 10 del 26novembre 2020che ha riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di **Polizzi Generosa** dell'ATI Palermo ai sensi dell'art.147 comma 2bis del DLGS 152/2006e ss.mm.ii

B) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo n. 11 del 21/12/2021 di approvazione dello schema della presente Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI ed i Comuni in salvaguardia.

C) Prospetto delle tariffe del SII e loro articolazione approvate in conformità alla regolazione tariffaria vigente protempore

D) Carta del Servizio SII

E) Tabella costi prestazioni collaterali al SII

Per il Comune di **Polizzi Generosa**

Per l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo